

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3427

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALASSO, MICELI, RAFFAELLI, MATARRESE, MONASTERIO, ASSEN-
NATO, SCIONTI, D'IPPOLITO, TRENTIN, PELLEGRINO, PEZZINO, MA-
RICONDA, GREZZI, VESPIGNANI, DE FLORIO, SPECIALE, BERLIN-
GUER LUIGI, AMENDOLA PIETRO, DI VITTORIO BERTI BALDINA,
POERIO, GIORGI, PIRASTU, FIUMANO', CHIAROMONTE, MARRAS,
MAGNO, PASQUALICCHIO, SFORZA, GRANATI, CATALDO, VILLANI**

Presentata il 15 settembre 1966

Modifica alla legge 9 luglio 1908, n. 434, concernente la esenzione dalla imposta fondiaria delle case dei contadini nelle province meridionali, della Sicilia e della Sardegna

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra i provvedimenti per le province meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna contenuti nella legge del 15 luglio 1906, n. 383, con l'articolo 2, la Camera dei deputati, dopo aver riaffermato l'esenzione dalla imposta fondiaria per i fabbricati considerati rurali dall'articolo 15 della legge del 1° marzo 1886, n. 3682; dopo avere anche nuovamente sancito per detti fabbricati l'esenzione dalla imposta sui terreni, stabiliva: « saranno del pari considerate come rurali ed esenti dalla imposta fondiaria, quelle case le quali, site in centri abitati, servano di personale abitazione e siano proprietà di contadini, i quali provino tale loro qualità ».

Nello stesso tempo con l'articolo 80 della stessa legge la Camera impegnava il Governo a presentare entro il 30 giugno 1907, un disegno di legge per determinare i limiti e le norme, per l'esenzione stabilita dall'ultimo capoverso di detto articolo 2.

L'efficacia di detta legge nei confronti dei contadini veniva perciò sospesa, fino a quan-

do il Parlamento il 9 luglio 1908 approvò la legge n. 434 che dettava appunto le attese precisazioni.

Quest'ultimo provvedimento nell'articolo 3 fissava i requisiti per il riconoscimento della qualifica di rurale alle case dei contadini, e le condizioni che si dovevano verificare, affinché i proprietari potessero godere della esenzione stabilita.

La legge inoltre non accennava più alla ubicazione, perché si spiegava nella relazione, la casa riconosciuta rurale, veniva compresa fra quelle di cui all'articolo 15 della legge 1° marzo 1886 e gli articoli 145 del Regolamento del 2 agosto 1887 e 156 di quello del 26 gennaio 1905, i quali ultimi disponevano: « affinché un fabbricato sia ritenuto rurale ed escluso perciò dalla stima, giusto l'articolo 15 della legge 1° marzo 1886, non è necessario che sia situato sul fondo ».

A parte che le discriminazioni per le case rurali situate nei centri abitati venivano così eliminate; considerato che i proprietari, gli

agricoltori ed i coltivatori diretti di terreni propri godevano già della esenzione (il loro antico diritto oggi è riportato nell'articolo 71 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 6459), il principio fissato nella legge n. 434, era assai importante e rappresentava veramente una innovazione nel campo della politica fiscale. Perché in questo caso, l'esonero non veniva accordato secondo la prassi, alla casa in quanto « serve » la terra, ma « al contadino (fittuario, mezzadro, colono, partecipante, bracciante, ecc.) che coltiva la terra altrui e che — si precisava — non deve possedere terreni di sua proprietà ».

Guardando però lo stato attuale delle cose, a nostro giudizio, a godere concretamente delle agevolazioni concesse, debbono essere stati ben pochi.

La legge n. 434 ad ogni modo per molti anni cadde nel dimenticatoio ed ora è stata « resuscitata » e ripresa in esame dagli interessati, direttamente ed a mezzo delle organizzazioni sindacali di categoria, in seguito all'aggiornamento delle tariffe, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 131, riguardante il nuovo catasto urbano.

Se essa all'atto della discussione alla Camera da molti fu ritenuta « poca cosa », se provocò tante polemiche e sollecitò tanti appelli da parte di moltissimi consigli comunali della Sicilia, della Calabria e della Puglia, perché venisse migliorata, oggi pur rimanendo in pieno vigore, per alcune condizioni presenti nell'articolo 3, ha perduto addirittura ogni efficacia.

Il reddito massimo infatti ammesso all'esonero è rimasto fisso a lire 25, anche se il valore della moneta riferito al 1913 risulta aumentato di 203 volte. Ora da parte nostra, allo scopo di sottrarre il diritto all'esenzione alle oscillazioni della moneta, si propone che in luogo di un limite al reddito, espresso com'è attualmente nell'articolo 3 della legge, si faccia riferimento alle tariffe approvate per la conservazione del nuovo Catasto urbano, aggiornato dai coefficienti previsti dall'articolo 1 della legge del 23 febbraio 1960, n. 131, almeno limitatamente alle categorie di unità

immobiliari: A-4 popolare, A-5 ultrapopolare, A-6 rurale.

Si propone inoltre di abolire il « completamente a suo carico » a proposito dei familiari conviventi. Perché in questo caso il diritto alla esenzione, potrebbe essere compromesso finanche dalla convivenza del vecchio genitore pensionato dall'I.N.P.S.

Onorevoli colleghi, abbiamo creduto di doverci dilungare in questa nostra modesta esposizione, per portare a conoscenza di tutti, quanto sia certo il diritto scritto dei contadini a reclamare l'esonero dalla imposta sui fabbricati e come poi sia praticamente annullato dallo stato della legge.

Coi provvedimenti elencati nella legge del 15 luglio 1906, n. 383, la Camera voleva alleviare lo stato dei lavoratori dei campi delle province meridionali e frenare anche il fenomeno della emigrazione, ritenuta una « emorragia mortale ». Perché anche in quell'epoca, come nei nostri tempi nell'evolversi drammatico delle condizioni dei lavoratori della terra, due milioni di italiani, per sfuggire alla disoccupazione ed alla miseria, avevano abbandonato terra e paese e attraversato l'Atlantico.

L'esenzione dall'imposta sui fabbricati era uno di tali provvedimenti.

I problemi legati alla questione meridionale non furono scalfiti dalla legge n. 383 e tanto meno oggi si pretende che l'aggiornamento della n. 434, possa modificare lo stato delle cose, sempre grave nel Mezzogiorno, anche se qua e là ha cambiato volto.

Sappiamo bene che i contadini, il progresso e la civiltà li attendono da ben altri provvedimenti e da ben altre leggi ed è perciò che l'aggiornamento della 434, lo chiedono (e sottolineano questa loro volontà), per il ripristino di un loro diritto.

Perché se l'onere di cui domandano di essere sgravati non è dappoco, la ragione superiore è quella del diritto all'esenzione dalla imposta fondiaria.

In sostegno di tale ragione che noi condividiamo, confidiamo, onorevoli colleghi, nella vostra presa in considerazione e nella vostra approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, n. 434, è sostituito dal seguente:

« Saranno considerate come rurali agli effetti dell'ultimo capoverso dell'articolo 2 della legge predetta ed esenti dalla imposta fondiaria, le case di proprietà dei contadini, i quali provino tale loro qualità ai sensi dell'articolo precedente, quando:

Risultino comprese nelle categorie di unità immobiliari A-4 popolare, A-5 ultrapopolare, A-6 rurale e con le tariffe aggiornate ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, riguardante il nuovo catasto urbano; la proprietà sia limitata ad una sola casa regolarmente intestata in catasto al nome del contadino; la medesima serva di abitazione del contadino e delle persone della sua famiglia o a custodia degli attrezzi rurali o degli animali inservienti al suo mestiere, nonché alla conservazione dei prodotti di sua proprietà ».